

**INPS**

**DETERMINAZIONE N.**

**2**

**DEL**

**28 MAR 2019**

**OGGETTO:** Autorizzazione all'avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di medici specialisti in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l'espletamento di adempimenti medico-legali.

**ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**(ex D.I. 14/3/2019)**

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*

**Visto** il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la competenza dell'Istituto ai fini dell'accertamento definitivo dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità;

**Visto** l'art. 38, comma 1, lettera b, punto 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, introducendo l'art. 445-*bis* del c.p.c., ha reso obbligatorio l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie adottate a sostegno della pretesa fatta valere nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, nonché nelle controversie relative alle pensioni di inabilità e all'assegno di invalidità di cui alla legge n. 222/1984;

**Viste** le modalità e i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 185/2006 per l'individuazione dell'alunno in situazioni di *handicap* avente diritto all'insegnante di sostegno che prevedono la partecipazione del medico Inps alle commissioni mediche ASL che effettuano gli accertamenti sanitari per i soggetti che presentino domanda *ex lege* n. 104/1992 con richiesta dell'insegnante di sostegno;

**Visto** il decreto legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e il successivo Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, relativi agli accertamenti medico-legali richiesti dalle autorità scolastiche per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, e per i dirigenti scolastici che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla L. n. 104/1992 e L. n. 68/1999, a norma della quale la Commissione medico sanitaria ASL viene integrata da un medico Inps quale componente effettivo, mentre l'accertamento definitivo è demandato all'Inps;

**Vista** la determinazione commissariale n. 39 dell'11 dicembre 2014, che dispone un'ulteriore attività per le strutture medico-legali dell'Istituto, attraverso la stipula di una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali diretta all'espletamento degli accertamenti medico-legali finalizzati alla verifica del requisito dell'idoneità fisica ai fini dell'assunzione nel pubblico impiego;

**Visto** il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con la quale, stante la soppressione dell'INPDAP, gli incarichi attribuiti in convenzione a medici esterni rappresentanti delle Casse Pensioni della gestione dei dipendenti pubblici sono stati revocati e le attività di competenza sono state assunte dai medici dell'Istituto, che integrano, a norma dell'art. 13 della legge 8 agosto 1991 n. 274,

le Commissioni mediche ASL deputate , all'accertamento dello stato d'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero dell'inabilità alle mansioni;

**Visto** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all'art. 25, comma 6-bis, introduce semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione e dispone per i minorati civili e le persone con *handicap*, in cui sia prevista una rivedibilità, la convocazione a visita da parte di INPS;

**Vista** la circolare n. 10 del 23 gennaio 2015 che ha recepito il dettato normativo di cui al predetto articolo 25 ed ha dato avvio alla realizzazione della semplificazione in materia di accertamento sanitario di revisione presso le Unità Operative medico-legali territoriali, complesse e semplici dell'Istituto;

**Visto** l'art.1 comma 2 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295 secondo cui le Commissioni mediche incaricate ad effettuare gli accertamenti dei requisiti sanitari: *"... sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati ..."*;

**Visto** l'art. 11 della Legge 27 maggio 1970, n. 382 recante "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili" che, per l'accertamento della cecità civile, prevede che *"... La commissione sanitaria provinciale ... è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale ... e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi..."*;

**Visto** l'art. 3 della legge 26 maggio 1970 n. 381che, per l'accertamento della sordità civile la dispone che la Commissione sia *"... così composta dal medico provinciale, che la presiede ... da un medico specialista in otorinolaringoiatria ...da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ..."*;

**Visto** l' art. 4 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che, per la valutazione della condizione di *handicap* la stabilisce che: *" Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali"*;

**Visto** l'art.1 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 che, per l'accertamento della disabilità ai fini del collocamento mirato, prevede che lo stesso: *" ... è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante"*;

**Visto** l'art. 3 comma 1 della legge 24 giugno 2010, n. 107 che, per la valutazione della sordocecità, prevede che: *"all'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile"*;

**Visto** l'articolo 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 che, più recentemente, per la disabilità nel minore, aggiunge alla legge n. 104/1992, all'art. 4, il comma 1-bis: *"Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto"* e che al riguardo la legge di bilancio 2019 ha differito l'applicazione della suddetta previsione, già fissata al 1° gennaio 2019, alla data del 1° settembre 2019;

**Considerato** altresì che all'Istituto, in virtù dell'art. 22 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può essere demandato, da parte delle Regioni l'affidamento delle funzioni relative al primo accertamento dei requisiti sanitari d'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità e della relativa rivedibilità, di competenza delle Aziende sanitarie locali;

**Vista** la determinazione presidenziale 141 del 13 settembre 2017, recante il nuovo schema di convenzione quadro Inps/Regioni/Aziende sanitarie locali per l'affidamento delle funzioni relative al primo accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità ex art. 18 comma 22 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Preso atto** che l'area medico-legale dell'Istituto assicura larga parte delle attività di accertamento sanitario del welfare italiano, occupandosi dell'invalidità previdenziale, dell'incapacità temporanea al lavoro, dell'invalidità assistenziale nonché del contenzioso giudiziario in ambito sanitario;

**Considerato** che, da quanto premesso, discende la necessità per l'Istituto, per espresso obbligo di legge, di disporre di medici in possesso delle specializzazioni sopra richiamate (oculistica, otorinolaringoiatria, pediatria, neuro-psichiatria infantile), sia nelle realtà dove provvede all'accertamento unico in forza di specifica convenzione con la Regione sia laddove permanga la modalità accertativa stabilita dall'art. 20 della legge n. 102/2009;

**Considerato** che perdurano le esigenze che determinano la necessità di avvalersi di medici esterni, con riguardo ai numerosi e stringenti adempimenti sanitari che l'Istituto è tenuto ad effettuare in forza di precise disposizioni normative;

**Ritenuto** inderogabile, al riguardo, ricorrere ad apposite figure specialistiche, al fine di adempiere agli obblighi di legge innanzi esposti, che prevedono tali figure al fine di garantire omogeneità ed oggettività al giudizio medico-legale, facendo ricorso a contratti di lavoro autonomo di natura libero professionale;

**Rilevato** che appare necessario, sulla base delle suddette disposizioni di legge, procedere all'indizione di una selezione pubblica per medici specialisti in oculistica, otorinolaringoiatria, pediatria e neuropsichiatria infantile ed altre specializzazioni d'interesse istituzionale per l'Istituto, al fine di individuare graduatorie regionali/di coordinamento metropolitano/coordinamento generale medico legale aventi durata triennale;

**Considerato** che gli specialisti incaricati per gli adempimenti in parola opereranno secondo le seguenti due modalità distinte ma non alternative:

- a) quali componenti delle Commissioni di accertamento per esplicita previsione di legge in ambito assistenziale:
1. Specialisti in Oculistica
  2. Specialisti in Otorinolaringoiatria
  3. Specialisti in Pediatria
  4. Specialisti in Neuropsichiatria infantile
  5. Specialisti in altre discipline, quali "esperti" ai sensi dell'art.4 della legge 104/92 e dell'art.1 comma 4 della legge 68/1999.
- b) solo in caso di evidente necessità, in qualità di consulenti per l'approfondimento tecnico-scientifico ai fini di garantire appropriatezza dell'atto medico-legale sia in ambito assistenziale sia previdenziale, presso lo studio dello specialista convenzionato e con propria strumentazione;

**Preso atto** che il fabbisogno dei medici specialisti, sulla base dei carichi di lavoro, come illustrato nella relazione della Direzione Generale è il seguente:

- n.1 specialista per ogni branca per ciascuna delle 87 Unità Operative Complesse territoriali (UOC) come individuate dalla determinazione presidenziale n. 150 del 30 novembre 2018;
- n. 1 specialista per ogni branca per le necessità del Coordinamento Generale Medico Legale.

**Ritenuto** che per l'attività svolta dallo specialista presso le Sedi INPS, come componente delle Commissioni di accertamento in ambito assistenziale, sarà corrisposto un compenso, al netto di IVA, di euro 20,00 per ciascuno dei soggetti visitati nel corso della seduta di Commissione e di ulteriori euro 50,00 a titolo di gettone fisso per la disponibilità, a valere sul capitolo di bilancio 5U1104019.

**Ritenuto** che per l'attività svolta dallo specialista in consulenza presso il proprio studio, o studio di cui abbia disponibilità, e con propria strumentazione, sarà corrisposto invece un compenso, sempre al netto di IVA, di euro 50,00 per la visita clinica e di euro 50,00 per ogni accertamento strumentale richiesto ed effettuato con propria strumentazione, a valere sul capitolo 5U1104019 citato;

**Rilevata**, altresì, l'esigenza che i predetti incarichi abbiano una durata annuale e possano essere rinnovati, in base alle necessità dell'Istituto, al massimo fino al 31 maggio 2022, con contratti di durata non superiore a dodici mesi;

**Rilevata** la necessità che i criteri di selezione dei medici specialisti in oculistica, otorinolaringoiatria, pediatria e neuropsichiatria infantile siano finalizzati a garantire l'efficienza e l'efficacia della prestazione professionale;

**Ritenuto** di attribuire punteggi prevalenti ai titoli di studio, nonché a quelli scientifici e professionali, atteso che la selezione mira ad individuare le migliori professionalità, valorizzando altresì le attività svolte dai candidati e tutte le esperienze maturate assimilabili presso le Pubbliche Amministrazioni;

**Rilevato** che il costo a consuntivo dipenderà dal numero delle prestazioni effettuate dai medici specialisti incaricati e nei limiti delle risorse disponibili;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

su proposta del Direttore generale

### **DETERMINA**

- di autorizzare una procedura selettiva pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di medici specialisti nelle specifiche discipline elencate nello schema seguente:

|                            |
|----------------------------|
| OCULISTICA                 |
| OTORINOLARINGOIATRIA       |
| PEDIATRIA                  |
| NEUROPSICHIATRIA INFANTILE |
| ONCOLOGIA                  |
| PSICHIATRIA                |
| NEUROLOGIA                 |
| CARDIOLOGIA                |
| GERIATRIA                  |
| DERMATOLOGIA               |
| GINECOLOGIA                |
| ORTOPEDIA/REUMATOLOGIA     |
| EMATOLOGIA                 |
| ALLERGOLOGIA               |
| MALATTIE INFETTIVE         |
| PATOLOGIA CLINICA          |
| ODONTOSTOMATOLOGIA         |
| FISIATRIA                  |
| ENDOCRINOLOGIA             |
| PNEUMOLOGIA                |
| MEDICINA INTERNA           |
| GASTROENTEROLOGIA          |
| NEFROLOGIA/UROLOGIA        |

Per ciascuna delle specializzazioni elencate è previsto n.1 specialista per ciascuna delle 87 Unità Operative Complesse territoriali come individuate dalla Determinazione presidenziale n. 150 del 30 novembre 2018, e n.1 per ogni branca per le necessità del Coordinamento generale medico-legale, cui conferire incarichi

individuali con contratto di lavoro autonomo per assicurare l'espletamento degli adempimenti medico-legali istituzionali, con oneri a valere sul capitolo di bilancio 5U1104019;

- di disporre che la predetta selezione sia finalizzata alla costituzione di graduatorie regionali/di Coordinamento metropolitano/di Coordinamento generale medico legale, di validità triennale, da cui attingere le eventuali professionalità necessarie per l'espletamento delle predette attività istituzionali;
- di approvare l'allegato avviso di selezione, da pubblicarsi sul sito internet dell'Istituto, che costituisce parte integrante della presente determinazione, recante i requisiti di partecipazione alla predetta procedura selettiva e i criteri sulla base dei quali saranno selezionati i candidati (all. A);
- di approvare l'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante della presente determinazione, con il quale saranno affidati gli incarichi ai medici selezionati (all. B);
- di stabilire che la durata massima dei predetti incarichi sarà annuale; gli stessi potranno avere decorrenza dal 1° giugno 2019 fino al 31 maggio 2020 e potranno essere rinnovati, secondo le necessità dell'Istituto, fino al 31 maggio 2022, sempre con contratti di durata massima di dodici mesi;
- di dare mandato al Direttore generale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla completa attuazione del presente provvedimento.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

## **Allegato A**

*Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di medici specialisti in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l'espletamento di adempimenti medico-legali.*

In considerazione della vigente normativa di regolamentazione della composizione delle Commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità, sordità, sordocecità, handicap e disabilità del minore nonché per garantire, ove necessario, l'espletamento di consulenze specialistiche in materia assistenziale e previdenziale, l'Istituto indice una selezione per medici specialisti nelle specifiche discipline elencate nello schema seguente:

|                            |
|----------------------------|
| OCULISTICA                 |
| OTORINOLARINGOIATRIA       |
| PEDIATRIA                  |
| NEUROPSICHIATRIA INFANTILE |
| ONCOLOGIA                  |
| PSICHIATRIA                |
| NEUROLOGIA                 |
| CARDIOLOGIA                |
| GERIATRIA                  |
| DERMATOLOGIA               |
| GINECOLOGIA                |
| ORTOPEDIA/REUMATOLOGIA     |
| EMATOLOGIA                 |
| ALLERGOLOGIA               |
| MALATTIE INFETTIVE         |
| PATOLOGIA CLINICA          |
| ODONTOSTOMATOLOGIA         |
| FISIATRIA                  |
| ENDOCRINOLOGIA             |
| PNEUMOLOGIA                |
| MEDICINA INTERNA           |
| GASTROENTEROLOGIA          |
| NEFROLOGIA/UROLOGIA        |



Per ciascuna delle specializzazioni elencate è previsto il convenzionamento di n.1 specialista esterno per ciascuna delle 87 Unità Operative Complesse Territoriali dell'Istituto e di n.1 per ogni branca per le necessità del Coordinamento generale medico legale.

### **1. Requisiti di partecipazione**

Possono presentare la propria candidatura i medici specialisti in possesso del diploma di specializzazione in una delle discipline sopra elencate.

Il candidato in possesso di più diplomi di specializzazione dovrà indicare una singola disciplina per la quale intende presentare la propria candidatura.

Si specifica che non è preclusa la partecipazione al presente avviso per coloro che abbiano presentato, o intendano presentare, domanda di disponibilità all'avviso INPS per il reclutamento di 1404 medici cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l'espletamento di adempimenti medico-legali.

Qualora i candidati risultassero vincitori di entrambi gli avvisi non sarà possibile remunerare l'attività di componente delle Commissioni mediche a titolo di medico specialista, di cui al presente avviso, in quanto la stessa è già ricompresa nelle competenze di cui al contratto relativo al suddetto avviso per il reclutamento di 1404 medici.

Sono tuttavia incompatibili con l'incarico, i medici che al momento della sottoscrizione del contratto:

- esercitino l'attività di medico di medicina generale o di medico pediatra convenzionato con il SSN o di specialista ambulatoriale convenzionato con il SSN presso la provincia ove sarà conferito l'incarico;
- esercitino un incarico analogo a quello oggetto della selezione presso Commissioni mediche in ambito previdenziale e/o assistenziale anche se in qualità di Rappresentante di Associazione di Categoria, indipendentemente dall'ambito territoriale;

- effettuino consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso di espletamento all'atto della sottoscrizione del contratto che con riferimento ad incarichi da conferirsi, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività dell'INPS ovvero consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figura quale legittimato passivo;
- svolgano incarichi politici o amministrativi presso organi od istituzioni territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare, ovvero abbiano candidature in corso ai predetti incarichi; in tale ultimo caso la sottoscrizione del contratto sarà differita fino al momento in cui l'interessato rinunci o non risulti eletto o incaricato;
- svolgano o abbiano svolto qualsiasi forma di collaborazione con CAF e Patronati negli ultimi tre anni;
- siano titolari o abbiano partecipazioni delle quote di imprese, qualora si possa configurare un conflitto di interesse con l'INPS;
- siano stati destinatari di sentenze penali di condanna ancorchè non passate in giudicato;

Il medico che ha presentato la propria candidatura, se inserito nelle liste speciali su base provinciale in qualità di medico fiscale (di cui all'art. 4, comma 10 bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), sarà chiamato ad optare al momento della sottoscrizione del contratto, non potendo svolgere contemporaneamente l'attività di medico fiscale e di medico specialista convenzionato.

## **2.Validità temporale della graduatoria di merito**

Le graduatorie avranno validità triennale, con decorrenza dal 1 giugno 2019 e fino al 31 maggio 2022.

Nell'ambito del predetto periodo ai candidati posti in posizione utile sono conferiti incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per una durata non superiore ad un anno. I medesimi incarichi possono essere rinnovati anche più volte, per un periodo massimo di dodici mesi, dai Direttori Regionali, dai Direttori di Coordinamento metropolitano competenti, dal Direttore centrale Risorse Umane relativamente agli incarichi svolti presso il Coordinamento Generale Medico legale, previa verifica dei presupposti di carattere tecnico-professionale funzionali al rinnovo del contratto stesso, alle medesime condizioni economiche e temporali e comunque non oltre il 31 maggio 2022.

### **3.Oggetto e durata dell'incarico**

Ai medici collocatisi utilmente nelle graduatorie Regionali/di Coordinamento metropolitano/di Coordinamento generale medico legale, redatte dalla Commissione valutatrice in esito alla selezione, saranno conferiti incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazione d'opera professionale, con decorrenza dal 1 giugno 2019 e fino al 31 maggio 2020, per la seguente attività:

a) quali componenti delle Commissioni di accertamento per esplicita previsione di legge in ambito assistenziale (Oculisti, Otorinolaringoiatri, Pediatri, Neuropsichiatri infantili, "esperti" ai sensi dell'art.4 della legge n. 104/92 e dell'art.1 comma 4 della legge n. 68/1999);

b) in qualità di consulenti per l'approfondimento tecnico-scientifico ai fini di garantire appropriatezza dell'atto medico legale tanto in ambito assistenziale che previdenziale.

Gli accertamenti clinici e/o strumentali di cui alla lettera b) sono effettuati presso lo studio dello specialista convenzionato e con propria strumentazione.

L'incarico annuale attribuito con la presente selezione non è automaticamente rinnovabile.

Per l'attività svolta dal medico specialista presso le sedi INPS come componente delle Commissioni di accertamento in ambito assistenziale è corrisposto un compenso di € 20,00 per ciascuno dei soggetti visitati nel corso della seduta di Commissione e di ulteriori € 50,00 a titolo di gettone fisso per la disponibilità.

Per l'attività svolta dallo specialista in consulenza presso il proprio studio, o studio di cui abbia disponibilità e con propria strumentazione, è corrisposto un compenso di € 50,00 per la visita clinica e di € 50,00 per ogni accertamento strumentale richiesto ed effettuato con propria strumentazione.

Tale corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA.

#### 4. Criteri di valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi

Nella valutazione e nelle modalità di attribuzione dei relativi punteggi sarà tenuto conto sia dei titoli di studio che dei titoli di servizio e professionali prodotti dai candidati secondo la seguente articolazione:

A - **Titoli di studio:** specializzazioni, dottorati di ricerca e altri titoli rilasciati dalle Università **max 40 punti/100**

Essendo la specialistica per la quale si concorre requisito di ammissione saranno valutate in questo campo solo le eventuali ulteriori specializzazioni

| A. TITOLI DI STUDIO max 40/100  |             |           |
|---|-------------|-----------|
| SPECIALIZZAZIONE  |             | PUNTEGGIO |
| ALTRA SPECIALIZZAZIONE in Medicina Legale   |             | 10        |
| Tutte le altre SPECIALIZZAZIONI   | max 2 spec. | 5         |
| DOTTORATO DI RICERCA nella disciplina per la quale si concorre e/o in medicina legale |             | 10        |
| DOTTORATO DI RICERCA in altre discipline  |             | 4         |
| Altri Titoli Universitari nella disciplina per la quale si concorre*                  | fino a max  | 7         |
| * Confluiscono in questo campo:   |             |           |
| Master II° livello  | fino a max  | 3         |
| Master I° livello   | fino a max  | 1         |
| Corso di perfezionamento  | fino a max  | 1         |

I titoli di studio valutati in questo campo devono essere stati rilasciati esclusivamente dalle Università.

B - **Titoli di servizio** in attività medico legali previdenziali e/o assistenziali presso la P.A. **max 18 punti/100**

Attività medico legale prestata in materia previdenziale max punti 9

(4 punti per ogni anno solare o frazione di anno, intendendosi per frazione almeno 6 mesi)

Attività medico legale prestata in materia assistenziale max punti 9

(4 punti per ogni anno solare o frazione di anno, intendendosi per frazione almeno 6 mesi)

**C - Titoli scientifici e professionali** risultanti da curriculum  
**max 42 punti/100**

Rientrano in tale ambito e saranno oggetto di valutazione esclusivamente se di interesse istituzionale: Pubblicazioni scientifiche, relazioni, docenze, incarichi professionali, titoli scientifici ed accademici non oggetto di valutazione di cui al punto A, Esperienza lavorativa nella disciplina per la quale si concorre, documentata esperienza nell'impiego delle metodologie di diagnosi strumentale proprie della disciplina, conoscenza delle lingue straniere, dei sistemi operativi e delle applicazioni informatiche sanitarie.

A parità di punteggio prevarrà il candidato con minore età anagrafica, ai sensi della vigente normativa.

**5.Modalità presentazione della domanda**

Le domande, da compilare esclusivamente online secondo le modalità indicate dall'Istituto nel manuale dedicato, allegando alle stesse il curriculum professionale unitamente a copia del tesserino dell'ordine dei medici, compilato esclusivamente nello schema del formato fornito dall'Istituto, dovranno essere redatte ed inserite in procedura entro le ore 24.00 del giorno .....

Si riporta qui di seguito il link dedicato per l'inoltro delle domande di partecipazione:

<https://servizi2.inps.it/servizi/Gecua/controlsmedicispecialisti/registerlogin.asp>  
x

I candidati potranno presentare la propria disponibilità per una singola Regione o per una singola Direzione di Coordinamento Metropolitano, ovvero per il Coordinamento generale medico legale.

L'Istituto, in ogni caso, si riserva la facoltà di proporre e conferire incarichi non vincolati alla scelta regionale, in base alle necessità istituzionali.

Nella domanda medesima dovrà essere espressamente formulato l'impegno ad essere titolare di partita IVA al momento dell'eventuale sottoscrizione del contratto.

Domande predisposte con modalità diverse da quella sopra indicata o tardive rispetto al predetto termine non saranno prese in considerazione.

Per quesiti di carattere giuridico-amministrativo riguardanti il procedimento selettivo è attiva la casella di posta elettronica:

[info.medicispecialisti@inps.it](mailto:info.medicispecialisti@inps.it)

## **6. Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona

## **7. La Commissione esaminatrice**

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Direttore generale nominerà, con apposito provvedimento, la commissione esaminatrice che sarà composta dal Coordinatore generale medico-legale, dal Direttore centrale Risorse Umane, da due dirigenti di seconda fascia e da tre medici appartenenti ai ruoli dell'Istituto. Sarà inoltre nominato un sostituto per ciascun componente della commissione.

Le funzioni di segreteria saranno svolte da funzionari dell'area C, individuati nell'ambito delle Strutture coinvolte.

In esito alla selezione saranno redatte dalla Commissione valutatrice graduatorie regionali, di direzione di coordinamento metropolitano, del coordinamento generale medico legale sulla base delle quali il Direttore

regionale/di Coordinamento metropolitano/centrale Risorse umane competenti provvederanno a stipulare i relativi contratti, assegnando i candidati in posizione utile alle UOC del territorio regionale/metropolitano o al Coordinamento generale medico-legale, con le modalità di cui al paragrafo 3.

L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere i documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum professionale e di escludere, in ogni momento, i candidati risultati privi dei titoli medesimi o dei requisiti di cui al presente avviso.

ALLEGATO B

**SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MEDICO SPECIALISTA IN SPECIFICHE BRANCHE DI INTERESSE ISTITUZIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in

**TRA**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. 80078750587, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano/Direzione centrale Risorse umane, con sede in \_\_\_\_\_ nella persona del Direttore Regionale/di Coordinamento Metropolitano/Centrale Risorse Umane \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

**E**

Il dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ medico chirurgo, in prosieguo denominato "medico specialista", codice fiscale \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, recapito telefonico \_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E SI STIPULA:**

**Art. 1**

***Oggetto del Contratto***

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS- UOC/UOS di \_\_\_\_\_, al dott. \_\_\_\_\_, di incarichi professionali aventi ad oggetto accertamenti medico-legali, ed in particolare la seguente attività:

- a) componente delle Commissioni di accertamento per esplicita previsione di legge in ambito assistenziale (Oculisti, Otorinolaringoiatri, Pediatri,



Neuropsichiatri infantili, "esperti" ai sensi dell'art.4 della legge n. 104/92 e dell'art.1 comma 4 della legge n. 68/1999);

- b) consulente per l'approfondimento tecnico-scientifico ai fini di garantire appropriatezza dell'atto medico legale tanto in ambito assistenziale che previdenziale.

Gli accertamenti clinici e/o strumentali di cui alla lettera b) sono effettuati presso lo studio dello specialista convenzionato e con propria strumentazione.

## **Art. 2**

### ***Obblighi, condizioni e incompatibilità***

L'attività svolta dal medico in attuazione del presente contratto costituisce prestazione d'opera professionale di natura autonoma e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps.

L'incarico verrà espletato nel rispetto delle metodologie e della programmazione delle attività concordate con i Coordinamenti medico-legali di riferimento, comunque senza dipendenza gerarchica ovvero subordinazione ed in piena autonomia professionale, pur nel rispetto degli interessi dell'INPS e garantendo, altresì, l'aderenza alle linee guida valutative degli stati invalidanti.

Gli incarichi oggetto del presente contratto non possono essere conferiti a soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- esercizio dell'attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN presso la provincia ove sarà conferito l'incarico;
- esercizio dell'attività di medico pediatra convenzionato con il SSN presso la provincia ove sarà conferito l'incarico;
- esercizio dell'attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato con il SSN presso la provincia ove è conferito l'incarico;
- esercizio di incarico analogo a quello previsto dal presente contratto, presso Commissioni mediche in ambito previdenziale e/o assistenziale anche se in qualità di Rappresentante di Associazione di Categoria, indipendentemente dall'ambito territoriale.

L'attribuzione dell'incarico è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di medico fiscale, di cui al D.M. 12 ottobre 2000.

È fatto divieto al medico contraente di eseguire consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso di espletamento all'atto della sottoscrizione del contratto che con riferimento ad incarichi da conferirsi, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività dell'INPS ovvero

consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figuri quale parte in causa.

L'incarico in oggetto è incompatibile con l'espletamento di compiti politici o amministrativi presso organi o enti territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare.

La candidatura ai predetti incarichi comporta la immediata sospensione dell'esecuzione del contratto stipulato. L'eventuale successiva assunzione delle suddette cariche comporta la risoluzione del contratto stipulato.

L'incarico non può essere conferito a medici esterni che abbiano qualsiasi forma di collaborazione con CAF e Patronati negli ultimi tre anni.

L'incarico non può inoltre essere conferito a coloro che siano stati destinatari di sentenze penali di condanna, ancorchè non passate in giudicato.

Relativamente alle attività di cui all'art. 1 lett. a) il medico specialista si impegna ad utilizzare tutte le applicazioni informatiche connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, che l'INPS metterà a disposizione, pena la risoluzione del contratto.

Relativamente alle attività di cui all'art.1 lett. b) il medico specialista si impegna ad effettuare la consulenza specialistica e/o eventuali accertamenti richiesti dall'Istituto presso il proprio studio e con propria strumentazione.

In particolare il medico esterno si impegna ad effettuare la redazione, l'acquisizione e la trasmissione dei verbali e di ogni altro documento conseguente alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto secondo le modalità e le specifiche che saranno definite dall'INPS.

### **Art. 3** **Emolumenti**

Per l'attività svolta dal medico specialista presso le sedi INPS come componente delle Commissioni di accertamento in ambito assistenziale è previsto un compenso in ragione di € 20,00 per ciascuno dei soggetti visitati nel corso della seduta di Commissione e di ulteriori € 50,00 a titolo di gettone fisso per la disponibilità.

Per l'attività svolta dallo specialista in consulenza presso il proprio studio, o studio di cui abbia disponibilità e con propria strumentazione, è previsto un compenso in ragione di € 50,00 per la visita clinica e di € 50,00 per ogni accertamento strumentale richiesto ed effettuato con propria strumentazione. Tale corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA.

Il pagamento degli emolumenti avverrà, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato al medico esterno, al netto delle ritenute di legge e dietro presentazione di regolare fattura, accompagnata da un documento sintetico inerente l'impegno sostenuto nel mese e controfirmato dal Coordinatore generale medico-legale o dal Coordinatore regionale medico-legale di riferimento.

Limitatamente alle sole visite domiciliari volte ad accertare gli stati invalidanti nei casi di comprovata condizione di intrasportabilità, accertata dai medici dell'Istituto, è previsto un rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi nel tragitto fra l'UOC/UOS di \_\_\_\_\_ e le sedi di visita, accorpate per zone vicinore. Nel caso in cui l'accertamento medico-legale richieda la presenza di più professionisti, il rimborso spetterà ad uno solo di essi.

#### **Art. 4**

##### ***Durata del contratto***

Il presente contratto ha durata annuale dal 01.06.2019 al 31.05.2020 e non è automaticamente rinnovabile.

#### **Art. 5**

##### ***Cause di risoluzione***

Il presente contratto è risolto in caso di accertata incompatibilità di cui all'art. 2, di conflitto o di danno e in caso di mancato espletamento degli incarichi affidati.

E' altresì, risolto in caso di mancata presentazione, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, della documentazione necessaria ad ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt.15 del D.lgs. n.33/2013 e 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2001.

Il medico specialista è tenuto a comunicare, con lettera raccomandata A/R, l'eventuale recesso dal contratto al Direttore della Sede INPS/Direttore centrale Risorse umane e al Responsabile del Centro Medico Legale INPS di \_\_\_\_\_/Coordinatore generale medico-legale, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico specialista non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

**Art. 6**  
***Dichiarazione di responsabilità***

Il medico esterno, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici della provincia di ..... al n. ....;
- di accettare gli obblighi e le condizioni di cui agli artt. 2 e 5;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 2 del presente contratto;
- di prendere atto della facoltà dell'Amministrazione di procedere a risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia del predetto Decreto;
- di impegnarsi all'osservanza delle norme del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", adottato dall'Istituto con determinazione commissariale n. 181 del 07.08.2014, e dal nuovo "Codice di condotta" adottato con determinazione del Direttore Generale n.63 del 21 maggio 2018. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia delle predette determinazioni.

Ai sensi dell'art.2, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, la violazione derivante dagli obblighi previsti dai regolamenti predetti è causa di risoluzione del contratto e di decadenza del rapporto con l'Istituto.

**Art. 7**  
***Obblighi in materia di protezione dei dati personali***

Il medico esterno si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante la disciplina sul trattamento dei dati personali e al *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016* e ai successivi provvedimenti attuativi dello stesso impegnandosi

inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso.

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il dott. \_\_\_\_\_, persona autorizzata ai sensi dell'art. 4 n. 10 GDPR (General Data Protection Regulation) e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili.

**Art. 8**  
***Norma finale***

Il presente contratto potrà essere oggetto di eventuali modifiche in caso di sopravvenienza di normative, di rango legislativo o regolamentare, difformi.

**Il Direttore Regionale/di Coordinamento Metropolitano/Centrale  
Risorse Umane**

**Il medico specialista**